



FONDO PENSIONE CAIMOP

CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA MEDICI OSPEDALITA PRIVATA

Via Cesare Pavese, 360 – 00144 ROMA – Tel.06 5022185 – Fax 06 5022190

Iscriz. n. 1017 del 09/12/99 – Albo Speciale Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione

REGOLAMENTO MOROSI

Revisione	Descrizione tipo di modifica	Data di applicazione
00	Prima emissione	
01	Seconda emissione	11-03-2021
02		
03		

Il Presidente (CdA delibera 11/03/2021)	Nome	
	Adriana Nardo	



FONDO PENSIONE CAIMOP

CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA MEDICI OSPEDALITA PRIVATA

Via Cesare Pavese, 360 – 00144 ROMA – Tel.06 5022185 – Fax 06 5022190

Iscriz. n. 1017 del 09/12/99 – Albo Speciale Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione

REGOLAMENTO MOROSI

Premessa

Le contribuzioni ed i conferimenti di TFR sono versati al Fondo nelle seguenti modalità:

- 1) Per il Personale Medico dipendente, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi ed i conferimenti di TFR con cadenza trimestrale entro e non oltre il 30 del mese successivo alla scadenza del previsto trimestre.
- 2) Per il Personale Medico libero professionista, i datori di lavoro devono trasmettere i contributi di cui all'art.18 dell'accordo collettivo nazionale entro il 30 gennaio di ogni anno.

Violazione obblighi contributivi

In caso di violazione degli obblighi contributivi contemplati dagli artt.22 e 23 dello Statuto, nei termini stabiliti dall'art. 24, le Case di Cura incorse in ritardo od omissione sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua pari al Tasso di rivalutazione del Fondo relativo all'anno cui si riferisce la mancata o ritardata contribuzione. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, tenuto conto del rendimento relativo alla posizione individuale medesima, certificato dalla gestione finanziaria e/o assicurativa utilizzata dal Fondo. Le somme reclamate a titolo di interessi sono somme dovute ai medici che, a causa del mancato versamento dei loro contributi, hanno visto precluso il loro diritto di investimento e, quindi, il loro diritto di trarre i benefici economici conseguenti alla gestione, da parte del Fondo GESAV, dei contributi convertiti in denaro e non versati. Tali somme saranno dovute dal 1° giorno successivo al trimestre non versato.

La casa di cura inadempiente sarà tenuta, inoltre, a corrispondere al Fondo una sanzione su base annua in misura pari al 2% dell'importo dei contributi non versati.

Composizione bonaria del debito

Il Fondo decorsi 180 giorni dal mancato pagamento delle somme dovute dalla casa di cura a titolo di contribuzione, di TFR e interessi e, rimasto infruttuoso il formale invito a regolarizzare l'esposizione debitoria, valuterà se esperire eventuali azioni per il recupero del credito. Resta in ogni caso salvo il diritto del medico o dei suoi aventi causa di agire nei confronti del datore inadempiente per ottenere il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento o al suo ritardato adempimento, con esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Fondo.

In caso di composizione bonaria del debito e di rateizzazione delle somme dovute (contributi, conferimenti TFR e interessi) e non corrisposte, il Fondo è tenuto a calcolare su dette somme interessi di rateizzazione con tasso pari all'ultimo rendimento lordo della polizza di accantonamento per l'anno di competenza e tali interessi saranno versati sulle posizioni degli iscritti pro quota del debito complessivo. Le sanzioni che risulteranno dovute a causa dell'inadempienza non saranno oggetto di rateizzazione poiché dovranno essere corrisposte al momento della sottoscrizione del piano di rientro concordato.

Imputazione pagamento parziale

Qualora il datore di lavoro provveda al parziale pagamento del debito maturato nei confronti del fondo, la casa di cura non potrà imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle sanzioni, senza il consenso del Fondo. Il pagamento fatto in conto di capitale, d'interessi e sanzioni sarà imputato prima agli interessi dopo alle sanzioni e infine al capitale.

Trasmissione elenchi nominativi

Intervenuta l'iscrizione del medico al Fondo, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Fondo con cadenza trimestrale elenchi nominativi con l'indicazione dei contributi corrispondenti ad ogni singolo medico, mediante la compilazione delle distinte contributive su sistema informatico predisposto dal fondo. Il modello dovrà essere compilato entro il 15 del mese successivo al trimestre a cui è riferita la contribuzione e dovrà essere inviato al fondo via web. In caso di mancata osservanza dei sopracitati adempimenti il fondo si troverà nell'impossibilità di quantificare correttamente le somme che la casa di cura sarà tenuta a corrispondere e, quindi, nell'impossibilità di attivarsi anche giudizialmente per il recupero delle somme ad esso dovute. In questo caso sarà onere dell'iscritto sollecitare il datore di lavoro a provvedere ai suddetti adempimenti e nessun ritardo e nessun inadempimento potrà essere contestato al Fondo.

Fallimento della Casa di Cura

Il medico iscritto al fondo, venuto a conoscenza della dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro, dovrà prendere immediatamente contatti con gli uffici del fondo stesso al fine di garantire la propria assistenza e collaborazione per la stesura di una completa e corretta istanza di ammissione al passivo. Pertanto, se necessario, qualora il datore di lavoro non abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e trasmissione dei documenti di cui al paragrafo “trasmissione elenchi nominativi” dovrà rendersi parte diligente e far pervenire su eventuale richiesta del fondo una relazione a sua cura e spese a firma del suo consulente del lavoro di fiducia con il calcolo delle somme a lui dovute a titolo di contribuzione e TFR e ogni altro documento necessario allo scopo. Nel caso in cui l’istanza di ammissione al passivo non dovesse essere accolta per carenza di idonea documentazione o per la mancata prova del credito le spese di giudizio saranno suddivise tra tutti i medici istanti.